

Penale Sent. Sez. 2 Num. 23901 Anno 2018

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI

Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

Data Udiienza: 26/04/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
SAVONA

nel procedimento a carico di:

ZRAIDI TARIK nato il 19/12/1997

avverso l'ordinanza del 31/01/2018 del TRIBUNALE di SAVONA

sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice monocratico del Tribunale di Savona all'udienza del 31/1/2018 non convalidava l'arresto di Zraidi Tark, accusato del reato di rapina e lesioni aggravate.

1.1. Al riguardo, deduce la violazione di legge sul rilievo che il giudice ha erroneamente escluso lo stato di flagranza ovvero di quasi flagranza di cui all'art. 382 cod. proc. pen.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 16/4/2018 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso stante la manifesta infondatezza dei motivi.

3. Il ricorso è fondato. Invero, va escluso, secondo quanto testualmente riportato nel verbale di arresto, che ci si trovi dinanzi ad un'ipotesi in cui il privato non abbia proceduto all'arresto ma si sia limitato ad invitare il presunto reo ad attendere l'arrivo degli organi di polizia, in quanto si fa espresso riferimento ad un intervento con cui si adoperava per far cessare la presunta rapina, mentre altri si assicuravano che l'aggressore rimanesse sul posto sino all'arrivo della P.G.

A ciò va aggiunto che, secondo quanto descritto in atti, sussistevano *ex ante* gli elementi fattuali da cui poteva ragionevolmente desumersi la commissione, ai danni della vittima, del delitto di rapina e, dunque, legittimarsi, ai sensi dell'art. 383 cod. proc. pen., l'arresto facoltativo del privato, in quanto l'esclusione del fine di profitto non poteva ricavarsi in quel momento né dal movente riferito (l'accusa alla vittima di un precedente alterco con un amico dell'aggressore), né dal fatto che nessuna collanina è stata rinvenuta indosso all'imputato, considerato che una delle due collane della p.o. risulta effettivamente sparita e la seconda è stata recuperata spezzata.

Inoltre, la circostanza che lo strappo della collanina fu accidentale è conseguente ad una successiva valutazione di merito operata dal giudice, ma non rapportabile a quanto direttamente percepibile al momento dell'arresto, dovendosi, ai fini della convalida, avere riguardo alle circostanze esistenti al momento dell'intervento del privato, secondo una valutazione da compiersi *ex ante*, da tenersi distinta da quella del giudizio di merito.

4. Va, pertanto, annullata senza rinvio l'ordinanza di non convalida impugnata, dichiarandosi legittimo l'arresto operato dai privati e la successiva consegna alla P.G., con trasmissione degli atti al Tribunale di Savona.

5. La natura non complessa delle questioni sollevate consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiara legittimo l'arresto operato da privati. Motivazione semplificata.

Così deciso, il 26/04/2018

